

Invalidi civili, ciechi e sordomuti

Al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, la legge riconosce il diritto al **mantenimento e all'assistenza sociale**.

Per gli invalidi sono previste prestazioni regolate da diverse normative riconducibili alle tre principali **categorie**:

- invalidi civili**;
- ciechi civili**;
- sordomuti**.

La differenza rispetto alle **prestazioni previdenziali** erogate dall'Inps (assegno di invalidità, pensione inabilità, trattamenti privilegiati) consiste nel fatto che questi ultimi trattamenti presuppongono lo status di iscritto alla **previdenza obbligatoria** e/o la condizione di invalidità **connessa al lavoro**. Nei trattamenti di invalidità civile, invece, si **prescinde** da queste caratteristiche e conta solo la condizione di cittadino invalido, in determinate condizioni economiche. La vasta, complessa e più volte modificata disciplina può essere suddivisa in due grandi gruppi costituiti da:

- 1) un insieme di **norme comuni** imperniata sull'individuazione del campo di applicazione e sulle procedure per ottenere le prestazioni;
- 2) una serie di **norme specifiche** per ogni categoria che individuano soprattutto i requisiti specifici e le prestazioni spettanti.

Norme comuni

Destinatari - Possono beneficiare delle prestazioni di invalidità civile:

- i **cittadini italiani** e dei paesi **dell'Unione europea residenti** in Italia;
- i cittadini **extracomunitari** che, con la sentenza della Corte cost. n. 187/2010, hanno diritto alla prestazione di invalidità anche **senza la carta di soggiorno**.

Requisiti sanitari - L'accertamento dei requisiti sanitari è di competenza della Asl ed è effettuato da apposite Commissioni mediche, integrate dal 1° gennaio 2010 da un medico dell'Inps.

Tali organismi devono accertare il grado di invalidità che è riferito all'incidenza che ha la menomazione sulla capacità lavorativa dell'invalido, espresso in percentuale, è indicata nell'apposita tabella predisposta dal Ministero della sanità. Tale percentuale costituisce il valore base riferito ad una capacità lavorativa generica, intesa come potenzialità psico-fisica del soggetto.

La riduzione della capacità lavorativa deve essere permanente, intesa non come insanabilità assoluta della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilità di guarigione o miglioramento. Permanenza non significa irreversibilità ed è possibile la revoca nel momento in cui risultino mutate le condizioni.

Revisione - Nel caso in cui la Commissione medica abbia giudicato che la minorazione riscontrata in sede di accertamenti sanitari sia suscettibile di modificazioni nel tempo, nel verbale viene indicato il termine alla scadenza del quale l'invalido dovrà essere sottoposto a **nuovi accertamenti sanitari**.

Sono esclusi da tale regola i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate e non reversibili o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione (legge n. 80/2006).

Con il Dm 2 agosto 2007 sono state individuate **le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo** e ha indicato la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle Asl, se non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione (v. tabella successiva).

Gli invalidi che accusino un **aggravamento** delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico preesistente.

Domanda - Dal **1° gennaio 2010** le domande per le prestazioni di invalidità civile, corredate

Patologia e/o menomazione

- 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NYHA refrattaria a terapia
- 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica
- 3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile
- 4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.
- 5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.
- 6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica.
- 7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati
- 8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4)
 - atrofia muscolare progressiva;
 - atassie;
 - afasie;
 - lesione bilaterale combinata dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio;
 - stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.
- 9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.
- 10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione
- 11) Deficit totale della visione
- 12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia

di **certificazione medica** attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'Inps **esclusivamente per via telematica** (art. 20 legge n. 102/2009).

La fase di presentazione della domanda si articola in:

- compilazione del certificato medico (digitale);
- presentazione telematica all'Inps direttamente, **tramite Patronato** o tramite le **associazioni di categoria dei disabili**.

Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia **ricevuta** dell'accettazione della domanda. Dal 4 luglio 2009 (art. 56, comma 2, della legge n. 69/2009) coloro che intendono ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, **non possono** presentare **un'ulteriore domanda** per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'*iter* di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di **ricorso in sede giudiziaria**, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Alla **documentazione** da allegare alle istanze di invalidità civile va aggiunta quindi una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (Inps circ. n. 97/2009).

Decorrenza della prestazione - Le prestazio-

ni economiche dal 1° gennaio 2010 **decorrono** dal **mese successivo** alla data indicata nella ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema informativo dell'Inps.

La competente Commissione sanitaria può anche stabilire, con giudizio motivato, una decorrenza successiva nel caso in cui verifichi che:

- 1) la certificazione sanitaria non è sufficiente a **provare la minorazione** denunciata e l'entità della stessa;
- 2) il **grado di invalidità** necessario per il riconoscimento è stato raggiunto dopo la presentazione della domanda.

In mancanza di adeguata motivazione il verbale sanitario è illegittimo e quindi impugnabile in sede amministrativa e giurisdizionale.

La decorrenza può essere spostata dalle Commissioni mediche, dall'Ente concessore o dal Giudice qualora i requisiti sanitari e/o socio-economici non siano presenti fin dalla data di presentazione della domanda.

Incompatibilità - Il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo **impedisce** all'invalido di percepire per la stessa patologia **più benefici economici**. Pertanto le diverse prestazioni possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia **benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio**.

Requisiti di reddito - A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno ai fini della liquidazione o della **ricostituzione** delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio **coniuge** nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i **redditi conseguiti nello stesso anno** per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al **Casellario centrale dei pensionati** (art. 35 legge n. 14/2009 - art. 13 legge n. 122/2010 - Inps circ. n. 126/2010).

In concreto a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno prima.

I **titolari** di prestazioni collegate al reddito che **non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria** la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di **mancata comunicazione** nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla **sospensione delle prestazioni** collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora **entro 60 giorni** dalla

sospensione non sia pervenuta la predetta comunicazione, si procede alla **revoca** in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al **recupero di tutte le somme erogate** a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al **ripristino della prestazione** sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

Rettifica - Le prestazioni a qualunque titolo erogate dagli Enti previdenziali e assistenziali possono essere **rettificate** in caso di **errore** di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o **riliquidazione** delle stesse, **entro dieci anni** dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di **dolo o colpa grave** dell'interessato accertati giudizialmente (art. 10 legge n. 122/2010).

Inoltre, in caso di **mutamento della diagnosi medica** e della valutazione, successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario, salva l'ipotesi riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.

Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

INVALIDI CIVILI

Sono invalidi civili i cittadini affetti da **minorazioni** congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli **irregolari psichici** per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa** non inferiore **ad un terzo** o, se **minori di anni 18**, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 legge n. 118/1971 - Dlgs n. 509/1988).

Non rientrano tra gli invalidi civili:

- 1) gli **invalidi di guerra**, gli **invalidi del lavoro** e gli **invalidi per servizio**, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
- 2) i **ciechi** e i **sordomuti**, per i quali valgono i criteri dettati da norme specifiche (v. oltre).

Pensione di inabilità

Per il riconoscimento della pensione di inabilità ai predetti soggetti occorre:

- il riconoscimento di una **invalidità totale e permanente del 100%**;
- da 18 a 65 anni di età;

- un **requisito** non superiore per l'anno 2010 a euro 15.154,24 e, per il 2011, a **15.305,79 euro** (Inps, circ. n. 167/2010).

La pensione spetta in misura intera anche se l'invalido è **ricoverato** in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (legge n. 33/1980, art. 14-*septies*);

Al compimento del **sessantacinquesimo** anno di età l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello **dell'assegno sociale**.

La pensione di inabilità è compatibile con l'**indennità di accompagnamento** e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.

Assegno mensile

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il **74% ed il 99%**;

- **dal 18° al 65° anno di età**;

- in misura intera se l'invalido non supera determinati **limiti di reddito** personali pari nel **2011** a 4.470,70 euro (Inps, circ. n. 167/2010) (per l'anno 2010: limite di reddito euro 4.408,95);

L'interessato **non deve svolgere attività lavorativa**.

Tale assegno non è più subordinato all'obbligo dell'iscrizione nelle **liste di collocamento**, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una **dichiarazione sostitutiva** che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.

La **misura** dell'assegno mensile è pari, per l'anno 2010, ad euro 256,67 per **tredici mensilità**, per il **2011** è pari a 260,27 euro (Inps, circ. n. 167/2010).

Al compimento del **sessantacinquesimo** anno di età l'assegno mensile viene adeguato all'importo **dell'assegno sociale**.

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita con la legge n.18/1980 e modificata, per un'esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall'art. 1 della legge n. 508/1988.

Essa spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- riconoscimento di una **invalidità totale e permanente** del 100% accompagnata dalla **impossibilità di deambulare** senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

- **ovvero, impossibilità** di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua;

- al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Per gli **ultrasessantacinquenni** il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 Dlgs n. 509/1988).

L'indennità è **compatibile** con lo svolgimento di un'**attività lavorativa** ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle condizioni sia intervenuto a seguito di **domanda** presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Sono **esclusi** dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:

- siano **ricoverati** in istituto di degenza;

- percepiscano un'analogha **indennità** per invalidità contratta per **cause di guerra, di lavoro o di servizio**, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è **compatibile e cumulabile** con le pensioni e le indennità di **accompagnamento** per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali.

La **misura** dell'indennità di accompagnamento per l'anno 2010 è di euro 480,47 ed è corrisposta per **12 mensilità**. Per il **2011** l'indennità è pari a 487,39 euro (Inps, circ. n. 167/2010).

Indennità mensile di frequenza

Per ottenerla occorre che sussistano le seguenti **condizioni**:

- età inferiore ai 18 anni;

- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché:

- **minori ipoacusici** che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;

- **frequenza** continua o periodica di centri ambulatoriali;

oppure frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;

- assenza della **condizione di ricovero** a carattere continuativo e permanente.

- **reddito** del minorato non superiore per l'anno 2010 al limite di euro 4.408,95.

Il **pagamento** dell'indennità è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di **cessazione della frequenza**: la legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.

È **incompatibile** con:

- l'indennità di **accompagnamento** di cui i **minori** siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;

- l'indennità di accompagnamento in qualità di **ciechi civili assoluti**;

- la speciale indennità prevista per i **ciechi parziali**;

- l'**indennità di comunicazione** prevista per i sordi prelinguali.

La **misura** dell'indennità di frequenza per l'anno 2010 è di euro 256,67 ed è corrisposta per un massimo di **12 mensilità**. Per il **2011** pari a 260,27 euro (Inps, circ. n. 167/2010).

SORDOMUTI

Si considerano sordi coloro che hanno minorazioni sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (**fino a 12 anni**) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente **psichica** o dipendente da **cause di guerra, di lavoro o di servizio** (legge n. 381/1970, art.1 - legge n. 33/1980, art. 14-*septies* - Dlgs n. 509/1988, art. 8 - legge n. 407/1990).

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l'**ipoacusia** (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento (Dm del 5.2.1992).

Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

☐ **Pensione**

Le prestazioni pensionistiche collegate al sordomutismo spettano in presenza dei seguenti **requisiti**:

- dal 18° al 65° anno di età;

- in misura intera se l'invalido non supera il **limite di reddito** personale pari per l'anno 2010: limite di reddito euro 15.154,24 e 15.305,79 euro per il 2011 (Inps, circ. n. 167/2010).

La pensione viene **corrisposta** in **13 mensilità** e per l'anno 2010 l'importo mensile è pari ad euro 256,67. Per il **2011** è pari a 260,27 euro (Inps, circ. n. 167/2010).

Al compimento del **65° anno** di età l'importo della pensione viene adeguato a quello **dell'assegno sociale**.

☐ **Indennità di comunicazione**

A favore dei sordi spetta un'indennità di comunicazione (legge n. 508/1988). Tale indennità è concessa per il solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale **ricovero** in istituto.

Ai fini della **concessione dell'indennità**, occorre distinguere:

- se il richiedente **non supera** i **12 anni** di età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore;

- se il richiedente ha **superato** i **12 anni** di età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75

decibel HTL e deve essere dimostrata l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.

I beneficiari dell'indennità concessa prima del 12° anno a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel **decadono dal beneficio** al compimento di tale età.

L'indennità di comunicazione è **incompatibile** con l'**indennità di frequenza** per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Per il 2010 l'**importo** dell'indennità di comunicazione è pari a euro 239,97 ed è corrisposto per **dodici mensilità**. Per il **2011** è pari a 243,10 euro (Inps, circ. n. 167/2010).

CIECHI CIVILI

Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di **visita medica** presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore **ad un ventesimo** in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (legge n. 382/1970).

Tale categoria si distingue in:

- **ciechi assoluti**, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

- **ciechi parziali**, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).

Ciechi assoluti - pensione di inabilità

La pensione di inabilità è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti (art. 11 legge n. 382/1970).

Spetta al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

- dal 18° anno di età in poi;

- in misura intera se l'invalido non supera il **limite di reddito** personale per l'anno 2010 pari a euro 15.154,24 e 15.305,79 euro per il 2011 (Inps, circ. n. 167/2010).

- se l'invalido è **ricoverato** in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione viene **corrisposta per 13 mensilità** e la misura varia a seconda che l'invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale. Per l'anno 2010 la misura della pensione è pari a:

- euro 277,57 per l'invalido non ricoverato

- euro 256,67 per quello ricoverato.

Per l'anno **2011** la misura della pensione è pari a (Inps, circ. n. 167/2010):

- euro 281,46 per l'invalido non ricoverato

- euro 260,27 per quello ricoverato.

La pensione è riconosciuta anche **dopo il sessantacinquesimo anno di età**. Al contrario degli **invalidi civili**, hanno diritto alla erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

La pensione di inabilità di cieco civile è **incompatibile** con la **pensione sociale o l'assegno sociale**.

In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla **revoca** di quest'ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile.

Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

Ciechi assoluti - indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè **indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età** dell'interessato (legge n. 406/1968 - legge n. 382/1970 - legge n. 682/1979 - legge n. 508/1988 - legge n. 289/1990).

L'indennità è concessa ai ciechi civili assoluti a **qualunque età** ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

È cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o **sordomuto** (a condizione che tali prestazioni siano state riconosciute per minorazioni diverse).

Spetta, in misura ridotta, anche se l'invalido è **ricoverato** in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

❑ **Ciechi parziali - pensione di inabilità**

La **pensione di inabilità** spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo **non superiore a 1/20** in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, **non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio** (legge n. 382/1970 - legge n. 33/1980, art. 14-*septies*). La pensione è concessa ai ciechi parziali a **qualunque età** e spetta in misura intera se l'invalido non supera il **limite di reddito** personale pari per l'anno 2010 a euro 15.154,24 e 15.305,79 euro per il **2011** (Inps, circ. n. 167/2010). La pensione viene **corrisposta per 13 mensilità** e per l'anno 2010 l'importo mensile è pari ad euro 256,67. Per il **2011** è pari a 260,27 euro (Inps, circ. n. 167/2010). Hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche **dopo il compimento del 65° anno di età**. È **incompatibile** con la **pensione sociale** o l'**assegno sociale**.

❑ **Ciechi parziali - Indennità speciale**

L'**indennità speciale** è **riconosciuta ai** ciechi parziali (ventesimisti) a **qualunque età**, al solo titolo della minorazione, cioè **indipendentemente dallo stato di bisogno** economico, dall'età e dall'eventuale **ricovero** in istituto, un'indennità speciale (legge n. 508/1988 - legge n. 289/1990). L'**importo** dell'indennità è per l'anno 2010 pari a euro 185,25 e viene concessa per **12 mensilità**, è **cumulabile** con la pensione e per ottenerla non è necessaria una espressa richiesta da parte dell'interessato. Il valore dell'indennità per il **2011** (Inps, circ. n. 167/2010) è pari a 189,63 euro. L'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti è ridotta di 93 euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell'indennità usufruiscono del **servizio di accompagnamento** (art. 40 legge n. 289/2002).

L'**indennità di accompagnamento** per gli invalidi civili è **compatibile e cumulabile** con la pensione e l'indennità speciale per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati).

Al contrario degli invalidi civili, per il diritto dei ciechi civili parziali al pagamento dell'indennità speciale è irrilevante che l'interessato sia **ricoverato** gratuitamente.